

Regolamento sulla liquidazione parziale della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa

Art. 1

Principi generali

- (1) Il presente regolamento viene emanato dal Consiglio di amministrazione della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa (detta qui di seguito "CPE") in virtù dell'art. 7b degli statuti. A norma dell'art. 53b LPP, il regolamento disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale.
- (2) Nel presente regolamento, per "capitale di previdenza" si intende:
 - la prestazione di uscita in caso di uscite individuali
 - il capitale di previdenza, inclusi gli accantonamenti tecnici, in caso di uscite collettive.

Art. 2

Condizioni

- (1) Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute quando:
 - a) l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto, se escono dalla CPE almeno il 10 % di tutti gli assicurati attivi e il 10 % delle prestazioni di libero passaggio di tutti gli assicurati attivi;
 - b) un'impresa o più imprese vengono ristrutturate, se escono dalla CPE almeno il 5 % di tutti gli assicurati attivi e almeno il 5 % delle prestazioni di libero passaggio di tutti gli assicurati attivi;
 - c) un contratto di affiliazione è sciolto, se escono dalla CPE (i) almeno 30 persone (assicurati attivi e beneficiari di rendite) o (ii) almeno il 5 % di tutti gli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite e almeno il 5 % del capitale di previdenza.
- (2) Il Consiglio di amministrazione decide se le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte.

Art. 3

Procedura

- (1) Quando diversi assicurati passano in gruppo a un altro istituto di previdenza, si è in presenza di un'uscita collettiva; in tutti gli altri casi si tratta di un'uscita individuale.
- (2) Il Consiglio di amministrazione determina il momento o il periodo determinante per la fissazione della cerchia degli interessati, in funzione dell'evento e dell'uscita degli assicurati. Come giorno di riferimento per la liquidazione parziale vale l'ultimo giorno dell'esercizio della CPE in cui avvengono le uscite.

- (3) La base per la determinazione dei fondi liberi e delle riserve di oscillazione del valore è rappresentata dal bilancio tecnico e dal bilancio commerciale (conto economico con bilancio, conto d'esercizio e appendice) nonché da eventuali accantonamenti aggiuntivi (riporto), dai quali risultata la situazione finanziaria effettiva della CPE ai valori di vendita (valori di mercato). La valutazione dei valori patrimoniali e delle passività nonché la costituzione di accantonamenti e riserve avviene secondo i principi tecnici costantemente applicati. Determinante è il conto annuale verificato dall'Ufficio di revisione, al giorno di riferimento della liquidazione parziale.

Per il calcolo della percentuale dei fondi liberi e delle riserve di oscillazione del valore è determinante, per gli attivi e i beneficiari di rendite, il capitale di previdenza. I fondi liberi e le riserve di oscillazione del valore vengono determinati in percentuale del capitale di previdenza. La quota dei fondi liberi e delle riserve di oscillazione del valore spettante agli assicurati uscenti corrisponde a questa percentuale applicata alla loro prestazione di uscita, risp. ai loro capitali di previdenza.

- (4) Se al giorno di riferimento della liquidazione parziale dovesse risultare, tenuto conto del bilancio tecnico attuale, un disavanzo ai sensi dell'art. 44 OPP2, questo disavanzo può essere detratto in misura proporzionale e individuale dalla prestazione di uscita, a condizione che ciò non riduca l'aver di vecchiaia a norma della LPP. Se la prestazione di uscita è stata già trasferita senza aver effettuato la deduzione, l'assicurato o il nuovo istituto di previdenza deve rimborsare l'importo della deduzione.

Se al giorno di riferimento della liquidazione parziale dovesse risultare, tenuto conto del bilancio tecnico attuale, un disavanzo ai sensi dell'art. 44 OPP2, questo disavanzo può essere detratto in misura proporzionale, nel caso dei beneficiari di rendite, dal capitale di previdenza.

Il disavanzo viene stabilito in percentuale del capitale di previdenza. La quota del disavanzo a carico degli assicurati uscenti e dei beneficiari di rendite corrisponde a questa percentuale riferita al loro capitale di previdenza.

- (5) Se gli attivi o i passivi dovessero variare sensibilmente, cioè più del 5 %, tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e la data di trasferimento dei fondi, gli accantonamenti, le riserve di oscillazione del valore e i fondi liberi da trasferire vengono adeguati in modo discrezionale dal Consiglio di amministrazione.

(6) La CPE informa per tempo gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale e concede loro il diritto di consultare i piani di ripartizione. Al contempo la CPE segnala la possibilità di avanzare ricorso presso il Consiglio di amministrazione.

Ogni destinatario ha il diritto, entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione, di avanzare ricorso presso il Consiglio di amministrazione contro la decisione della liquidazione parziale, la procedura e il piano di ripartizione. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto e motivato.

Entro termini ragionevoli, il Consiglio di amministrazione prende una decisione in merito al ricorso e la comunica per iscritto, con relativa motivazione, alla cerchia delle persone interessate dalla liquidazione parziale. Il Consiglio di amministrazione segnala inoltre ai destinatari che hanno la facoltà, entro 30 giorni dalla notifica, di richiedere una verifica della decisione da parte dell'autorità di vigilanza competente.

(7) L'Ufficio di revisione conferma nel suo rapporto il regolare svolgimento della liquidazione parziale.

ne parziale approvato con decisione del 15 maggio 2009 tenendo conto delle nuove disposizioni dell'ordinanza al 1° giugno 2009.

Zurigo, 9 giugno 2009

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
Kurt Baumgartner

Il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione:
Michel Praplan

Art. 4

Diritti in caso di uscita individuale

In caso di uscita individuale sussiste un diritto individuale sui fondi liberi. Per il trasferimento dei fondi liberi si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 29 del regolamento sulle prestazioni assicurative.

Art. 5

Diritti in caso di uscita collettiva

In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo proporzionale sui fondi liberi e le riserve di oscillazione del valore. Inoltre sussiste un diritto collettivo sugli accantonamenti, se vengono trasferiti anche i rischi assicurativi. Si tiene anche conto del contributo che la collettività uscente ha fornito alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di oscillazione del valore.

I diritti collettivi proporzionali vengono trasferiti in modo collettivo al nuovo istituto di previdenza.

Art. 6

Modifica ed entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione.

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza al 9 giugno 2009 (decisione del Consiglio di amministrazione). Le liquidazioni parziali anteriori a questa data devono avvenire secondo il regolamento sulla liquidazio-